



Città di Foggia
PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SINDACALE

nr. 19 del -7 LUG. 2016

OGGETTO: Eliminazione fattori di rischio per prevenzione incendi in aree limitrofe alla sede ferroviaria linee Foggia - Potenza, Foggia - Manfredonia e Montenero - Foggia - Barletta.

IL SINDACO

VISTA la richiesta di RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Unità Territoriale di Foggia, di cui alla nota prot. 545 del 17/06/016, acquisita al prot. gen. al n. 61487 del 22/06/2016, ad oggetto: "Richiesta Ordinanza Sindacale per eliminazione fattori di rischio per prevenzione incendi in aree limitrofe alla sede ferroviaria Foggia - Potenza, Foggia - Manfredonia e Montenero - Foggia - Barletta", con l'imposizione di obbligo, durante tutto il periodo di grave pericolosità, a carico dei possessori di terreni coltivati o tenuti a pascolo e incolti, di tenere sgombri da vegetazione secca ed ogni altro materiale combustibile i terreni confinanti con la sede fino a 20 metri dal confine ferroviario; quanto innanzi nel rispetto del D.P.R. 753/80, art. 52, 55 e 56, che prescrive che lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti destinati a bosco non possono distare meno di 50 metri dalla rotaia più vicina;

VISTA la nota della Prefettura di Foggia prot. n. 21684 del 22/06/2016, acquisita al prot. gen. al n. 61927 del 22/06/2016, con la quale si invita questo Ente ad assumere tutte le iniziative necessarie al fine di evitare che la presenza di vegetazione erbacea ad arbustiva lungo la linea ferroviaria possa costituire un potenziale pericolo di innesco e sviluppo di incendi, con conseguente interruzione di pubblico servizio ferroviario e pericolo per la pubblica e privata incolumità;

RITENUTE sussistenti le motivazioni per l'adozione, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di un provvedimento contingibile e urgente, a tutela della pubblica incolumità, atto a garantire, al contempo, che lo svolgimento del pubblico esercizio ferroviario, sul tratto territoriale ricadente nella competenza comunale, avvenga in condizioni di sicurezza;

VISTI gli artt. 52, 55 e 56 del D.P.R. 753/80;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

ai possessori di terreni coltivati o tenuti a pascolo e incòlti, limitrofi alla sede ferroviaria linee Foggia - Potenza, Foggia - Manfredonia e Montenero - Foggia - Barletta, durante tutto il periodo di grave pericolosità, di tenere sgombri da vegetazione secca ed ogni altro materiale combustibile, i terreni confinanti con la sede fino a 20 metri dal confine ferroviario.

AVVERTE

Che avverso la presente ordinanza è esperibile ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio.

La presente ordinanza è trasmessa alla Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo Pretorio, le notifiche, la trasmissione al Servizio proponente ed al Segretario Generale per gli adempimenti di cui all'art. 19, comma 5, del Delib. C.C. n°502/1997; viene inoltre numerata, datata ed inserita nel Registro Generale dei decreti e delle ordinanze sindacali tenuto dall'Ufficio di Gabinetto del Sindaco.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota:
alla Prefettura di Foggia
alla Rete Ferroviaria Italiana- RFI - Unità Territoriale Foggia
al Corpo Forestale dello Stato
al Comando dei Carabinieri
Al Comando di Polizia Municipale di Foggia
Con pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Foggia



IL SINDACO
Franco Landella